

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 ottobre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione . Pag. 7554

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1985, n. 547.

Autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato. Pag. 7555

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1985, n. 548.

Disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche Pag. 7555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1985.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Colli bolognesi Monte S. Pietro - Castelli medioevali » . Pag. 7557

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 9 ottobre 1985.

Modificazioni al capitolato tecnico sulla preparazione e distribuzione dei vaccini antirabbici, richiamato dal decreto ministeriale 20 giugno 1985 concernente produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali . Pag. 7560

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 16 ottobre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero » (conti valutari) Pag. 7561

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 15 ottobre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Compagnia europea di previdenza, in Roma, e nomina del commissario liquidatore . Pag. 7561

DECRETO 15 ottobre 1985.
Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Intereuropea, in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 7564

DECRETO 15 ottobre 1985.
Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Etrusca, in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 7566

DECRETO 16 ottobre 1985.
Liquidazione coatta amministrativa della Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione, e nomina del commissario liquidatore Pag. 7568

Ministero del tesoro

DECRETO 2 ottobre 1985.
Ampliamento della competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena. Pag. 7569

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio Pag. 7570

Ministero delle finanze: Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie delle imposte dirette Pag. 7570

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 14 e 15 ottobre 1985 Pag. 7571

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica al comunicato relativo al decreto ministeriale 17 giugno 1985, riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Giovanardi, sede di Milano. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 160 del 9 luglio 1985) Pag. 7575

Cassa depositi e prestiti:
Quindicesima estrazione delle cartelle 7% di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971 Pag. 7575

Undicesima estrazione delle cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 Pag. 7575

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Direttive per accrescere la partecipazione della flotta di bandiera ai traffici in importazione delle rinfuse solide. (Deliberazione 19 settembre 1985). Pag. 7575

CONCORSI ED ESAMI**Ministero della pubblica istruzione:**

Concorso ad un posto di coadiutore presso il Politecnico di Torino . Pag. 7576

Avviso di affissione all'albo dell'intendenza scolastica per la scuola delle località ladine di Bolzano, del bando di concorso ordinario, per esami e titoli, a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte statali delle località ladine Pag. 7576

Diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana . Pag. 7576

Regione Calabria: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11 Pag. 7576

Regione Emilia-Romagna:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21 . Pag. 7577

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27 . Pag. 7577

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28 . Pag. 7577

Regione Lombardia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56 Pag. 7577

Regione Sardegna: Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16 Pag. 7578

Regione Liguria:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3 Pag. 7578

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11 Pag. 7578

Regione Veneto:

Concorso riservato a posti di aiuto presso l'unità sanitaria locale n. 19 . Pag. 7579

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30 . Pag. 7579

Regione Friuli-Venezia Giulia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1. Pag. 7579

Regione Toscana: Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5 Pag. 7579

Regione Marche: Sospensione dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20 Pag. 7579

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 7579

REGIONI**Regione Sicilia**

LEGGE 8 agosto 1985, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di Agrigento. Pag. 7580

LEGGE 8 agosto 1985, n. 35.

Norme transitorie in materia di determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private e per il convenzionamento Pag. 7581

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1985, n. 50.

Modifica alla legge regionale 23 maggio 1980, n. 49: « Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione » Pag. 7581

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 248 DEL 21 OTTOBRE 1985:

Supplemento n. 1:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti di arte statali.

(4995)

Supplemento n. 2:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali con lingua di insegnamento diversa da quella italiana. (Ordinanza ministeriale 20 marzo 1985).

(5531)

PARLAMENTO NAZIONALE**CAMERA DEI DEPUTATI****Convocazione**

La Camera dei deputati è convocata in 370ª seduta pubblica per mercoledì 23 ottobre 1985, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(6159)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1985, n. 547.

Autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'IRI, l'ENI e l'EFIM ad emettere prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati al loro fondo di dotazione e di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono autorizzati ad emettere, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi, obbligazioni di durata sino a dieci anni, con preammortamento di quattro anni.

2. Le emissioni di cui al precedente comma 1 possono essere effettuate dall'IRI fino ad un massimo di lire 2.335 miliardi, dall'ENI fino all'importo massimo di lire 655 miliardi e dall'EFIM fino all'importo massimo di lire 510 miliardi.

3. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità determinate dal Ministro del tesoro. L'onere delle suddette obbligazioni, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante rimborso delle rate di ammortamento agli enti di cui al precedente comma 2, con imputazione delle relative spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Gli enti di gestione portano annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate corrisposte per l'ammortamento del prestito obbligazionario, limitatamente alla quota capitale.

5. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.

Art. 2.

1. Gli enti di cui al comma 2 del precedente articolo 1 sono autorizzati ad effettuare operazioni di prefinanziamento fino alla concorrenza massima della metà dell'importo del prestito obbligazionario che può essere emesso rispettivamente da ciascun ente, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente decreto.

2. Su dette operazioni di prefinanziamento può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la ga-

ranza dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, a condizione che il tasso di interesse non sia superiore a quello di emissione delle obbligazioni e che si intenda ridotto il periodo di preammortamento in misura pari al periodo di prefinanziamento.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985

COSSIGA

CRAZI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 7

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1985, n. 548.

Disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni sulla composizione dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche di imminente scadenza, per adeguarle alle norme sulla docenza universitaria ai fini del corretto esercizio dell'elettorato attivo e passivo da parte degli aventi diritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 150 membri, dei quali:

a) 52 sono eletti dai professori di ruolo, di cui 39 appartenenti alla prima e 13 alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 28 sono eletti dai professori di ruolo, di cui 21 appartenenti alla prima e 7 alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 25 sono eletti dai dipendenti di ruolo del C.N.R. con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) 20 sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

e) 15 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori della agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

f) 10 sono nominati per cooptazione dai membri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), fra gli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica un quadriennio e non possono, comunque, essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale e/o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, può convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il C.I.P.E., integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 ».

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà emanato il regolamento previsto nel quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo, dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche; tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il C.I.P.E., integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Sino all'insediamento dei comitati costituiti in base al presente decreto i comitati nazionali in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello status dei suoi componenti.

3. E' abrogato l'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1985.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Colli bolognesi Monte S. Pietro - Castelli medioevali ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Colli bolognesi Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1979 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione di cui sopra;

Vista la domanda presentata in data 13 febbraio 1980 dal Consorzio vini tipici Castelli medioevali di Bologna intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visti il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato formulati dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983;

Viste le istanze e le controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche di produzione nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Colli bolognesi Monte S. Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte S. Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979 sono stati sostituiti con il seguente testo:

Art. 2.

La denominazione « Colli bolognesi Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali » accompagnata da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:

Barbera:

vitigni: Barbera almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese purché in misura non superiore al 15 % del totale.

Merlot:

vitigni: Merlot ameno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a frutto rosso e sapore non aromatico, in misura non superiore al 15 % del totale.

Sauvignon:

vitigni: Sauvignon almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purché in misura non superiore al 15 % del totale.

Riesling italico:

vitigni: Riesling italico almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Trebbiano romagnolo e Riesling renano, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15 % del totale.

Pignoletto:

vitigni: Pignoletto almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni bianchi non aromatici « raccomandati » e « autorizzati », da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15 % del totale.

Cabernet sauvignon:

vitigni: Cabernet sauvignon almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vino Merlot in misura non superiore al 15 % del totale.

Pinot bianco:

vitigni: Pinot bianco almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purché in misura non superiore al 15 % del totale.

Bianco:

vitigni: Albana almeno il 60 %. Trebbiano romagnolo almeno il 20 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino per il complessivo rimanente anche i vitigni Trebbiano toscano, Riesling italico, Tocai friulano, Montu. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare rimangono unici costituenti l'Albana dal 60 % all'80 % e Trebbiano romagnolo dal 20 % al 40 %.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini « Colli bolognesi Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali » comprende: in provincia di Bologna l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro ed in parte quello di: Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Monterenzio; ed in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località Olmatello, al km 100,600 circa della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano e Bazzano; incrocia il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla strada statale n. 569 verso sud-ovest attraversa Doccia e giunto in prossimità del km 27,800 segue verso nord il fosso affluente del F. Panaro fino alla confluenza, risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla confluenza del rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna, in prossimità di C. la Colomba. Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso est il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria di M. Adone, prosegue lungo questi in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monteterenzio presso la località Fornace. Prosegue quindi verso sud lungo il confine di Monteterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 442 e 392 raggiunge la strada per Borgo di Bisano in prossimità di Ca' dei Maestri; segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio e Ozzano dell'Emilia, in prossimità di località S. Chierico, segue questi verso ovest sino al confine di Pianoro e quindi lungo questi verso nord raggiunge quello di S. Lazzaro di Savena in prossimità di San Salvatore di Casola, e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (s.s. n. 9) da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in terreni molto freschi, specie di fondovalle, ed anche quelli posti in esposizione inadatta o mal coltivati.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:

	Rese di q.li per Ha
Pignoletto	120
Cabernet sauvignon	100
Barbera	120
Merlot	120
Sauvignon	120
Pinot bianco	110
Riesling italiceo	120
Bianco	130

La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

Ai suddetti limiti massimi di produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione unitaria globale non superi del 20 % i limiti massimi sopra stabiliti. La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini non deve essere superiore al 70 %.

La regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 le seguenti gradazioni alcoliche minime naturali:

	Gradi
Barbera	11
Merlot	11
Sauvignon	11,5
Pinot bianco	11,5
Riesling italiceo	11,5
Bianco	10,5
Pignoletto	10,5
Cabernet sauvignon	11,5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso rubino carico tendente al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, giustamente tannico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, di corpo, fresco armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino, con riflessi a volte verdognoli;

odore: delicato, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling italico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile caratteristico, armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12 di cui non più di 0,5 da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: vinoso con leggero profumo caratteristico di Albana;
sapore: asciutto od abboccato, sapido, armonico, leggermente tannico;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pignoletto:

colore: giallo chiaro talora con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico e, nel tipo frizzante, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino, con leggera tendenza al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, con profumo caratteristico leggermente erbaceo;

sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino Barbera avente una gradazione minima complessiva di gradi 12,5 e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno uno in recipienti di legno può portare come specificazione aggiuntiva, la dizione « riserva ».

Il vino Cabernet sauvignon, qualora provenga da uve che abbiano almeno una gradazione alcoolica minima naturale di 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di almeno 12,5 gradi dopo aver subito un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva « riserva ».

Il periodo di invecchiamento per i vini Barbera e Cabernet sauvignon decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Sulle confezioni dei vini di cui al presente articolo, designati in etichetta con la specificazione aggiuntiva « riserva », è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il vino Pignoletto può essere immesso al consumo anche nel tipo frizzante vinificato nel rispetto della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al precedente art. 6. In etichetta è obbligatoria l'indicazione del termine « frizzante ». Per i vini di cui al presente disciplinare, qualora, nel rispetto delle specifiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 6, vengano immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso tra i 4 gr/l ed i 20 gr/l, è obbligatorio riportare in etichetta la locuzione « amabile » o « abboccato ».

Sono permesse le locuzioni « secco » o « asciutto » soltanto se il contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4 gr per litro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1985

PERTINI

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1985
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 91

(5394)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 ottobre 1985.

Modificazioni al capitolato tecnico sulla preparazione e distribuzione dei vaccini antirabbici, richiamato dal decreto ministeriale 20 giugno 1985 concernente produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 20 giugno 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985 concernente produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 maggio 1985;

Ritenuto necessario di modificare il capitolato tecnico sulla preparazione e distribuzione dei vaccini antirabbici, annesso al decreto ministeriale 10 marzo 1982, e richiamato dal decreto ministeriale 20 giugno 1985 citato nelle premesse;

Decreta:

Art. 1.

Il capitolato tecnico di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1982, richiamato dal decreto ministeriale 20 giugno 1985 relativo al controllo, alla composizione, conservazione, distribuzione, validità e confezionamento dei vaccini antirabbici Flury LEP ed ERA è sostituito dal capitolato allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

CAPITOLATO TECNICO

CONTROLLO - COMPOSIZIONE - CONSERVAZIONE - DISTRIBUZIONE - VALIDITÀ E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO ANTIRABBICO CEPPA ERA.

a) Controllo.

L'istituto produttore, a seguito di ordinazione, dovrà approntare il quantitativo di dosi di vaccino richiesto per le operazioni di controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione di tale ordinazione, l'Istituto superiore di sanità dovrà rilasciare il certificato attestante l'avvenuto controllo con esito favorevole.

Qualora, l'Istituto superiore di sanità non avesse ultimato nel periodo di cui sopra i controlli di propria competenza, il termine di novanta giorni sarà protratto di altri quindici giorni.

b) Composizione.

La composizione del vaccino antirabbico da colture di tessuto, ceppo ERA, dovrà essere come segue:

da 1 dose, costituita da 2 cc, di liquido diluente (acqua bidistillata sterile) e da una opportuna quantità di liquido culturale liofilizzato di cellule renali di suino infettate con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA;

da 5 dosi, costituita da 10 cc, di liquido diluente (acqua bidistillata sterile) e da un'opportuna quantità di liquido culturale liofilizzato di cellule renali di suino infettate con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA.

c) Confezionamento.

Il virus liofilizzato dovrà essere contenuto in flaconi di vetro, muniti di tappo perforabile inamovibile.

Il diluente dovrà essere contenuto in flaconi di vetro con tappo perforabile inamovibile oppure in fiale.

La confezione per il contenimento del vaccino dovrà essere costituita come segue:

per 1 dose: un flacone contenente una dose di virus liofilizzato ed un flacone o fiala contenente cc 2 di diluente;

per 5 dosi: un flacone contenente 5 dosi di virus liofilizzato e un flacone o fiala contenente cc 10 di diluente.

Ciascuna delle due suddette confezioni dovrà essere posta in apposito astuccio di cartone.

d) Conservazione, validità e distribuzione.

Il vaccino dovrà essere mantenuto, fino al momento della distribuzione, in luogo fresco ed al riparo della luce preferibilmente fra +2°C e +6°C, sotto la diretta responsabilità dell'istituto.

I quantitativi di vaccino ordinati dovranno avere la validità di un anno dalla data di preparazione ed in particolare, all'atto della consegna, un periodo di validità non inferiore a sessanta giorni.

L'istituto dovrà provvedere alla consegna dei quantitativi di vaccino entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione di ciascuna lettera di ordinazione.

Il vaccino ordinato dovrà essere inviato a cura e spese dell'istituto produttore ai competenti uffici, confezionato in razionali imballaggi isotermici.

Il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

scatole contenenti 500 astucci da 1 dose;

scatole contenenti 200 astucci da 5 dosi.

Il quantitativo di vaccino, oggetto della fornitura, dovrà essere confezionato, in linea di massima, per il 50% in flaconi da 1 dose e per il 50% in flaconi da 5 dosi.

Su ogni flacone contenente il virus liofilizzato e sul relativo astuccio dovrà essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni: « Istituto produttore - nome e cognome del direttore - vaccino contro la rabbia - virus attenuato da colture di tessuto, ceppo ERA - liofilizzato - uso veterinario ».

Composizione per 1 dose: cc 2 di liquido diluente (acqua bidistillata sterile) e un'opportuna quantità di liquido culturale di cellule renali di suino liofilizzato, infettato con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA.

Impiego: nei cani e in altri animali domestici (specificare quali) dopo tre mesi di età.

Non è consentito l'uso del vaccino ceppo ERA nel gatto (in grassetto o sottolineato).

Validità del

Preparazione n. del

Scadenza

Conservare in luogo fresco ed al riparo della luce tra 2°C e 5°C.

Utilizzare il vaccino entro 30' dalla reidratazione.

Distuggere il flacone dopo l'uso.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumersi l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità; nonché gli effetti collaterali.

(5962)

**MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

DECRETO 16 ottobre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero » (conti valutari).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Art. 27 (*Conti valutari*). — Nei "conti valutari", da intendersi per tali quelli istituiti con la legge valutaria n. 852 sono accreditate, osservate le modalità di cui al successivo art. 28:

a) le valute acquisite dal titolare del conto a regolamento di operazioni con non residenti autorizzate;

b) le valute derivanti dalla conversione di lire di conto estero corrisposte al titolare del conto da parte di non residenti a regolamento di operazioni autorizzate;

c) le valute acquistate dal titolare del conto contro lire interne per il regolamento di operazioni autorizzate;

d) le valute derivanti da finanziamento in valuta concesso da banca abilitata ai sensi delle disposizioni vigenti.

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello di accreditamento:

le valute di cui alla lettera a) possono essere utilizzate dal titolare del conto per la negoziazione contro lire, per pagamenti all'estero, ovvero per altri pagamenti consentiti nel suo interesse;

le valute di cui alla lettera b) possono essere utilizzate per tutti i pagamenti consentiti;

le valute di cui alla lettera c) possono essere utilizzate esclusivamente per il regolamento della specifica operazione che ne ha determinato l'acquisto contro lire.

le valute di cui alla lettera d) possono essere utilizzate per il regolamento dell'operazione finanziata, nel caso di finanziamento all'importatore, ovvero per le causali indicate al primo alinea, nel caso di finanziamento all'esportatore.

Fermo rimanendo quanto sopra stabilito in materia di utilizzo dei conti valutari, è data facoltà ai rispettivi titolari di procedere, nei termini di validità dei conti stessi, a conversioni in altre valute della valuta accreditata ».

Art. 2.

L'art. 28 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Art. 28 (*Valuta accreditabile nei conti valutari e modalità di accreditamento; definizione delle valute di conto valutario*). — Nei conti valutari, salvo quanto previsto dall'art. 24, sono accreditabili direttamente le seguenti valute estere: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU, marco finlandese, dracma greca e dollaro australiano:

a) quando non rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, in ogni caso;

b) quando rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, solo nel caso di biglietti e banconote che, spediti nel Paese di emissione, siano liberamente accreditabili in conti dell'estero presso banche del Paese stesso e convertibili al cambio ufficiale in una delle altre valute sopra elencate.

Le valute sopra considerate direttamente accreditabili nei conti valutari sono denominate valute di conto valutario.

Le valute che non siano direttamente accreditabili nei conti valutari devono essere immediatamente vendute dalle banche abilitate, in conformità alle disposizioni impartite dal residente, su una delle piazze ove le stesse siano negoziabili contro una delle valute di conto valutario per l'accreditamento del ricavo nei conti medesimi ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 ottobre 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro

GORIA

(6084)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 15 ottobre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Compagnia europea di previdenza, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali in data 22 maggio 1973 e 24 giugno 1974 nonché il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984, concernenti le autorizzazioni rilasciate alla Compagnia europea di previdenza S.p.a. di assicurazione e riassicurazione, con sede in Roma, per l'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni e della riassicurazione nei seguenti rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate, incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio energia nucleare), altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aereomobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale (con esclusione del rischio energia nucleare); credito (limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale); perdite pecuniarie di vario genere;

Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1984, con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1985, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Compagnia europea di previdenza S.p.a., e il dott. Michele Izzo è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della società stessa;

Vista la nota n. 521565 in data 18 settembre 1985, con la quale l'ISVAP ha comunicato che in pari data il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Compagnia europea di previdenza S.p.a., con sede in Roma, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e, conseguentemente, di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 20 settembre 1985, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Compagnia europea di previdenza S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984, con il quale la Uniass S.p.a. è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni;

Visto il telegramma in data 9 ottobre 1985, con il quale la Uniass S.p.a. ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576, condizionandolo peraltro alla circostanza che dal trasferimento sia escluso il portafoglio del ramo credito in quanto per lo stesso non è possibile fare attendibili previsioni sulla eventuale esposizione per futuri sinistri data la particolare natura e le caratteristiche dei rischi garantiti in detto ramo;

Considerato che nessuna altra società ha manifestato la propria disponibilità a rendersi cessionaria dell'intero portafoglio della S.p.a. Compagnia europea di previdenza;

Considerato che appare necessario perseguire lo obiettivo di garantire sia l'occupazione del personale dipendente della S.p.a. Compagnia europea di previdenza, sia la conservazione dei rapporti di agenzia già costituiti con la predetta società;

Considerato altresì che appare opportuno salvaguardare per il maggior numero possibile di assicurati della S.p.a. Compagnia europea di previdenza i diritti agli stessi assicurati derivanti dai contratti in corso stipulati con la predetta società;

Considerato che allo stato delle cose gli anzidetti obiettivi possono essere conseguiti solo facendo luogo alla cessione del portafoglio alla Uniass S.p.a. in quanto disciplinata dall'art. 1 del decreto-legge n. 576 del 1978;

Considerato che la predetta Uniass S.p.a. soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipa nella misura del 99,5%, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per le gestioni assicurative S.r.l., settanta imprese di assicurazione e che tutte le dette imprese, autorizzate

all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse secondo i bilanci per l'esercizio 1984, premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla Compagnia europea di previdenza S.p.a. di assicurazione e riassicurazione, con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La Compagnia europea di previdenza S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dottor Michele Izzo.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire due milioni a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta Compagnia europea di previdenza S.p.a., con sede in Roma, ad eccezione di quello relativo al ramo credito, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Uniass S.p.a., con sede in Roma.

Art. 5.

Le convenzioni da stipulare tra la Uniass S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Uniass S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Uniass S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Uniass S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera a), ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Uniass S.p.a.

Art. 6.

La Uniass S.p.a., con sede in Roma, non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della Compagnia europea di previdenza S.p.a., con sede in Roma, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la Uniass S.p.a., con sede in Roma, ed il commissario liquidatore della Compagnia europea di previdenza S.p.a., con sede in Roma, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Uniass S.p.a., con sede in Roma, di accedere ai locali della sede della Compagnia europea di previdenza S.p.a., con sede in Roma, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia, ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità, per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo per la Uniass S.p.a., con sede in Roma, di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Uniass S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della Compagnia europea di previdenza S.p.a., con sede in Roma.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine la Uniass S.p.a., con sede in Roma, è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della Compagnia europea di previdenza S.p.a. con sede in Roma, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Uniass S.p.a., con sede in Roma, che ne curerà l'incasso per conto

del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Uniass S.p.a., con sede in Roma, di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della Compagnia europea di previdenza S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6027)

DECRETO 15 ottobre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Intereuropea, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali in data 10 agosto 1971 e 5 luglio 1982 nonché il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984, concernenti le autorizzazioni rilasciate alla Intereuropea Compagnia

di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, per l'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni e della riassicurazione nei seguenti rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare; altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e grandine; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare; perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego nonché delle assicurazioni nei rami credito, cauzione e perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1985, con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1985, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Intereuropea S.p.a., e il dottor Michele Izzo è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della società stessa;

Vista la nota n. 521565 in data 18 settembre 1985, con la quale l'ISVAP ha comunicato che in pari data il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Intereuropea S.p.a., con sede in Roma, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e, conseguentemente, di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP, nella quale sono state indicate le motivazioni, che devono intendersi qui recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 20 settembre 1985, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Intereuropea S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984 con il quale la Uniass S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazione e riassicurazione in tutti i rami danni;

Visto il telegramma del 9 ottobre 1985, con il quale la Uniass S.p.a., con sede in Roma, autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni, ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge n. 576, condizionandolo peraltro alla circostanza che dal trasferimento sia escluso il portafoglio dei rami credito e cauzioni, in quanto per gli stessi non è possibile fare attendibili previsioni sulla eventuale esposizione per futuri sinistri, data la particolare natura e le caratteristiche dei rischi garantiti in detti rami;

Considerato che nessuna altra società ha manifestato la propria disponibilità a rendersi cessionaria dell'intero portafoglio della S.p.a. Intereuropea;

Considerato che appare necessario perseguire l'obiettivo di garantire sia l'occupazione del personale dipendente della S.p.a. Intereuropea, sia la conservazione dei rapporti di agenzia già costituiti con la predetta società;

Considerato altresì che appare opportuno salvaguardare che il maggior numero possibile di assicurati della S.p.a. Intereuropea i diritti agli stessi assicurati derivanti dai contratti in corso stipulati con la predetta società;

Considerato che allo stato delle cose gli anzidetti obiettivi possono essere conseguiti solo facendo luogo alla cessione del portafoglio alla Uniass S.p.a. in quanto disciplinata dall'art. 1 del decreto-legge n. 576 del 1978;

Considerato che la predetta Uniass S.p.a. soddisfa le condizioni cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 99,5%, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., settanta imprese di assicurazione e che tutte le dette imprese, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci per l'esercizio 1984, premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La Intereuropea S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Izzo.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire due milioni, a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso defini-

tivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta S.p.a. Intereuropea, con sede in Roma, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Uniass S.p.a., con esclusione di quello concernente i rami credito e cauzione.

Art. 5.

Le convenzioni da stipulare tra la Uniass S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Uniass S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Uniass S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Uniass S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera a), ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Uniass S.p.a.

Art. 6.

La Uniass S.p.a., con sede in Roma, non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della S.p.a. Intereuropea, con sede in Roma, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la Uniass S.p.a., con sede in Roma, ed il commissario liquidatore della S.p.a. Intereuropea, con sede in Roma, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Uniass S.p.a., con sede in Roma, di accedere ai locali della sede della S.p.a. Intereuropea, con sede in Roma, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia, ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità, per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo

per la Uniass S.p.a., con sede in Roma, di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Uniass S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della S.p.a. Intereuropea, con sede in Roma.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine la Uniass S.p.a., con sede in Roma, è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della S.p.a. Intereuropea, con sede in Roma, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Uniass S.p.a., con sede in Roma, che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Uniass S.p.a., con sede in Roma, di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della S.p.a. Intereuropea, con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6028)

DECRETO 15 ottobre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Etrusca, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti il decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, nonché il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984, concernenti le autorizzazioni rilasciate alla Etrusca S.p.a. di assicurazioni generali, con sede in Roma, per l'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni e della riassicurazione nei seguenti rami: infortuni; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare; altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare; credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale; perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego; e delle assicurazioni nei rami: corpi di veicoli terrestri; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1985, con il quale è stato fatto divieto alla Etrusca S.p.a. di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1985, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Etrusca S.p.a. di assicurazioni generali, e il dott. Michele Izzo è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della società stessa;

Vista la nota n. 521565 in data 18 settembre 1985, con la quale l'ISVAP ha comunicato che in pari data il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Etrusca S.p.a., con sede in Roma, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e, conseguentemente, di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 20 settembre 1985, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Etrusca S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984, con il quale la Uniass S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazione e di riassicurazione in tutti i rami danni;

Visto il telegramma in data 9 ottobre 1985, con il quale la Uniass S.p.a., con sede in Roma, autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni, ha manifestato il proprio consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge n. 576, condizionandolo peraltro alla circostanza che dal trasferimento sia escluso il portafoglio del ramo credito, in quanto per lo stesso non è possibile fare attendibili previsioni sulla eventuale esposizione per futuri sinistri, data la particolare natura e le caratteristiche dei rischi garantiti in detto ramo;

Considerato che nessuna altra società ha manifestato la propria disponibilità a rendersi cessionaria dell'intero portafoglio della S.p.a. Etrusca;

Considerato che appare necessario perseguire l'obiettivo di garantire sia l'occupazione del personale dipendente della S.p.a. Etrusca, sia la conservazione dei rapporti di agenzia già costituiti con la predetta società;

Considerato altresì che appare opportuno salvaguardare per il maggior numero possibile di assicurati della S.p.a. Etrusca i diritti agli stessi assicurati derivanti dai contratti in corso stipulati con la predetta società;

Considerato che allo stato delle cose gli anzidetti obiettivi possono essere conseguiti solo facendo luogo alla cessione del portafoglio alla Uniass S.p.a. in quanto disciplinata dall'art. 1 del decreto-legge n. 576 del 1978;

Considerato che la predetta Uniass S.p.a. soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 99,5%, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l. settanta imprese di assicurazione e che tutte le dette imprese, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci per l'esercizio 1984, premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla Etrusca S.p.a. di assicurazioni generali, con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La Etrusca S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Izzo.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire due milioni, a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta Etrusca S.p.a., con sede in Roma, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Uniass S.p.a., ad eccezione di quello relativo al ramo credito.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la Uniass S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Uniass S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. Uniass delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Uniass S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera a), ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Uniass S.p.a.

Art. 6.

La Uniass S.p.a., con sede in Roma, non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della Etrusca S.p.a., con sede in Roma, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la Uniass S.p.a., con sede in Roma, ed il commissario liquidatore della Etrusca S.p.a., con sede in Roma, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Uniass S.p.a., con sede in Roma, di accedere ai locali della sede della Etrusca S.p.a., con sede in Roma, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia, ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo per la S.p.a. Uniass, con sede in Roma, di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. Uniass dei locali della sede e degli uffici periferici della Etrusca S.p.a., con sede in Roma.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine la Uniass S.p.a., con sede in Roma, è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della Etrusca S.p.a., con sede in Roma, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Uniass S.p.a., con sede in Roma, che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Uniass S.p.a., con sede in Roma, di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della Etrusca S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6029)

DECRETO 16 ottobre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 marzo 1957, con il quale la S.p.a. Previdenza è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Vista la relazione presentata in data 20 marzo 1985 dal comitato dei commissari, nominato con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del citato regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, dalla quale risulta che la Previdenza S.p.a. ha svolto attività che integrano la fattispecie di cui all'art. 45, terzo comma, del citato testo unico n. 449/1959, pure in mancanza della specifica autorizzazione ministeriale;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla predetta società è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la nota in data 13 giugno 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, tenuto conto delle risultanze della predetta relazione

del comitato dei commissari, ha contestato alla Previdenza S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959, l'esercizio abusivo e continuato di attività di ente di gestione fiduciaria in violazione dell'art. 45 dello stesso testo unico ed ha invitato la società a fornire le proprie eventuali giustificazioni entro il termine di cinque giorni;

Vista la lettera in data 18 giugno 1985, con la quale la Previdenza S.p.a. ha fornito le proprie controdeduzioni alle contestazioni mosse dall'ISVAP dalle quali non sono emersi fatti idonei ad escludere l'esercizio abusivo dell'attività di ente di gestione fiduciaria;

Visto il parere del Consiglio di Stato - III sezione, in data 30 luglio 1985, con il quale, tra l'altro, si è espresso l'avviso che in presenza dell'esplicazione di due attività, una autorizzata l'altra abusiva, il competente organo di controllo che constati l'esistenza di gravi irregolarità deve applicare tutte le sanzioni previste dagli ordinamenti di settore che riguardino le attività stesse e pertanto, nel caso della Previdenza S.p.a., sia la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di società fiduciaria e di revisione sia la liquidazione coatta amministrativa della stessa società che abusivamente esercita l'attività di ente di gestione fiduciaria;

Vista la lettera n. 590059 in data 9 settembre 1985, con la quale l'ISVAP ha comunicato che in data 6 settembre 1985 il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria di revisione ai sensi dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Considerato che l'attività di raccolta di risparmio e di investimento in partecipazioni azionarie delle somme fornite dai fiduciari, come dettagliatamente descritta nella citata relazione del comitato dei commissari, presenta essenzialmente i seguenti tratti caratteristici: acquisto delle partecipazioni azionarie senza alcun frazionamento delle stesse tra i diversi fiduciari; immediata successiva vendita delle partecipazioni a tre società finanziarie; immissione di denaro dei fiduciari in società già possedute al di fuori di un formale aumento del capitale; corresponsione periodica dei c.d. P.A.G. ai fiduciari senza nessuna diretta connessione con plusvalenze effettivamente conseguite sui titoli acquistati per conto del singolo fiduciante;

Ritenuto che, per gli aspetti sopraindicati, l'attività in concreto svolta dalla Previdenza S.p.a. esula dallo schema legale dell'attività delle società fiduciarie e si configura come attività propria di un ente di gestione fiduciaria del tipo previsto dal terzo comma dell'art. 45 del testo unico n. 449/1959, in particolare per la decisiva considerazione che la società in questione, corrispondendo interessi, aveva la disponibilità piena ed assoluta sia delle somme ad essa trasferite dai fiduciari sia delle partecipazioni azionarie acquistate con quelle somme;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 20 settembre 1985 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta

amministrativa della predetta società, quale sanzione per l'esercizio non autorizzato di attività di ente di gestione fiduciaria;

Decreta:

Art. 1.

La « Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », con sede legale in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il prof. Filippo Satta, nato a Genova il 2 febbraio 1940.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso mensile di L. 5.000.000 lordi a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata.

Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6083)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 ottobre 1985.

Ampliamento della competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena è estesa, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

(5965)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1985 è stato revocato il decreto ministeriale 7 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1985, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Castellana Giuseppe alla sede di Lizzano, distretto notarile di Taranto.

(6033)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 14/4990, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Colongo Monzese è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.550.089.200 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 2.596.303.334, iscritto a ruolo a nome del contribuente Zaccchetti Luigi Bruno. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 14/4944, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Bosa è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 506.104.540 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 550.113.620, iscritto a ruolo a nome della S.d.f. Cinellu Cosimo, Angelo e Giommara. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Nuoro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 14/4961, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Buttigliera d'Asti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versa-

mento delle entrate per l'ammontare di L. 68.911.241 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 71.985.000, iscritto a ruolo a nome del sig. Veronese Mario. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 14/4943, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rogliano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.271.400.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.365.063.960, iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Cook-o-Matic. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 14/4964, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Squinzano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 572.434.050 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 606.392.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Sarinelli Enzo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 14/4989, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Noviglio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.571.106.400, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.663.255.000 iscritto a ruolo a nome del sig. Del Pero Pierino. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5448)

MINISTERO DEL TESORO

N. 200

Corso dei cambi del 14 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1792,75	1792,75	1792,50	1792,75	—	1792,75	1792,75	1792,75	1792,75	—
Marco germanico	675,05	675,05	674,60	675,05	—	675,02	675 —	675,05	675,05	—
Franco francese	221,44	221,44	221,70	221,44	—	221,43	221,42	221,44	221,44	—
Fiorino olandese	599,14	599,14	599 —	599,14	—	599,12	599,10	599,14	599,14	—
Franco belga	33,305	33,305	33,30	33,305	—	33,30	33,307	33,305	33,305	—
Lira sterlina	2532 —	2532 —	2533 —	2532 —	—	2533,15	2534,30	2532 —	2532 —	—
Lira irlandese	2089,50	2089,50	2090 —	2089,50	—	2088,35	2087,20	2089,50	2089,50	—
Corona danese	186,25	186,25	186,25	186,25	—	186,22	186,20	186,25	186,25	—
Dracma	11,52	11,52	11,50	11,52	—	—	11,90	11,52	11,52	—
E.C.U.	1492 —	1492 —	1492,50	1492 —	—	1492 —	1492 —	1492 —	1492 —	—
Dollaro canadese	1311,90	1311,90	1309 —	1311,90	—	1312,45	1313 —	1311,90	1311,90	—
Yen giapponese	8,333	8,333	8,34	8,333	—	8,33	8,333	8,333	8,333	—
Franco svizzero	823,63	823,63	822,40	823,63	—	823,49	823,35	823,63	823,63	—
Scellino austriaco	96,09	96,09	96,05	96,09	—	96,08	96,90	96,09	96,09	—
Corona norvegese	226,80	226,80	226,75	226,80	—	226,85	226,90	226,80	226,80	—
Corona svedese	224,70	224,70	224,50	224,70	—	224 —	224,72	224,70	224,70	—
FIM	314,40	314,40	314,25	314,40	—	314,53	314,66	314,40	314,40	—
Escudo portoghese	10,92	10,92	10,95	10,92	—	10,91	10,90	10,92	10,92	—
Peseta spagnola	11,082	11,082	11,08	11,082	—	11,08	11,083	11,082	11,082	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1985

Dollaro USA	1792,750	Lira irlandese	2088,350	Scellino austriaco	96,085
Marco germanico	675,025	Corona danese	186,225	Corona norvegese	226,850
Franco francese	221,430	Dracma	11,710	Corona svedese	224,710
Fiorino olandese	599,120	E.C.U.	1492 —	FIM	314,530
Franco belga	33,306	Dollaro canadese	1312,450	Escudo portoghese	10,910
Lira sterlina	2533,150	Yen giapponese	8,333	Peseta spagnola	11,082
		Franco svizzero	823,490		

Media dei titoli del 14 ottobre 1985

Rendita 5 % 1935	54,250	Certificati di credito del Tesoro Ind.1- 1-1984/88	100,725
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	90,775	» » » » 1- 2-1984/88 . .	100,850
» 6 % » » 1972-87 .	92,650	» » » » 1- 3-1984/88	100,750
» 9 % » » 1975-90 .	95,500	» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» 9 % » » 1976-91 .	92,600	» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» 10 % » » 1977-92 . .	92,550	» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,275
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	95,400	» » » » 1- 7-1983/88 .	102,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	86,400	» » » » 1- 8-1983/88 .	102,650
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,750	» » » » 1- 9-1983/88	102,775
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900	» » » » 1-10-1983/88	102,875
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	87,850	» » » » 1-11-1983/90 . .	104,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,600	» » » » 1-12-1983/90	104,175
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,550	» » » » 1- 1-1984/91	104,100
» » » » 1- 1-1982/86	100,225	» » » » 1- 2-1984/91	104,225
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,875	» » » » 1- 3-1984/91	102,600
» » » » 1- 5-1982/86	100,775	» » » » 1- 4-1984/91	102,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	101 —	» » » » 1- 5-1984/91	102,475
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,100	» » » » 1- 6-1984/91	102,500
» » » » 1- 7-1983/86	100,250	» » » » 1- 7-1984/91	101,600
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,200	» » » » 1- 8-1984/91	101,725
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,300	» » » » 1- 9-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1982/86	101,150	» » » » 1-10-1984/91	101,725
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,650	» » » » 1-11-1984/91	101,625
» » » » 1-10-1982/86 .	101,450	» » » » 1-12-1984/91	101,850
» » » » 1-10-1983/86 .	100,600	» » » » 1- 1-1992	99,900
» » » » 1-11-1982/86 .	101,375	Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,175
» » » » 1-12-1982/86 .	101,650	» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,825	» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,500	» » » 13,50 % 1-10-1986	100,400
» » » » 1- 3-1983/87 .	102 —	» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,975
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,050	» » » 12 % 1- 2-1988	97,600
» » » » 1- 5-1983/87	102 —	» » » 12 % 1- 3-1988	98 —
» » » » 1- 6-1983/87 .	102 —	» » » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
» » » » 1-11-1983/87 .	100,600	Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,500
» » » » 1-12-1983/87 .	100,925	» » » » 22-11-1982/89 13 %	113,150
		» » » » 1983/90 11,50%	108,100
		» » » » 1984/91 11,25%	107,550
		» » » » 1984/92 10,50%	106,600

MINISTERO DEL TESORO

N. 201

Corso dei cambi del 15 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1797 —	1797 —	1797,20	1797 —	1797 —	1789,50	1797,100	1797 —	1797 —	1797 —
Marco germanico	674,680	674,680	675 —	674,680	674,80	674,68	674,960	674,680	674,680	674,78
Franco francese	221,300	221,300	221,50	221,300	221,25	221,30	221,300	221,300	221,300	221,30
Fiorino olandese	598,790	598,790	599,25	598,790	598,75	598,69	598,800	598,790	598,790	598,79
Franco belga	33,308	33,308	33,30	33,308	33,30	33,30	33,296	33,308	33,308	33,30
Lira sterlina	2536,500	2536,500	2539,50	2536,500	2537,25	2533,50	2538 —	2536,500	2536,500	2536,50
Lira irlandese	2089,850	2089,850	2090 —	2089,850	2089,50	2089,85	2089 —	2089,850	2089,850	—
Corona danese	186,180	186,180	186,25	186,180	186,25	186,18	186,220	186,180	186,180	186,18
Dracma	11,522	11,522	11,55	11,522	—	—	11,540	11,522	11,522	—
E.C.U.	1492,100	1492,100	1493,25	1492,100	1491,75	1492,10	1491,600	1492,100	1492,100	1492,10
Dollaro canadese	1310,600	1310,600	1312 —	1310,600	1310,50	1310,60	1310,600	1310,600	1310,600	1310,60
Yen giapponese	8,330	8,330	8,34	8,330	8,35	8,33	8,330	8,330	8,330	8,33
Franco svizzero	821,900	821,900	822 —	821,900	822 —	821,90	822 —	821,900	821,900	821,90
Scellino austriaco	96,050	96,050	96,13	96,050	96 —	96,05	96,055	96,050	96,050	96,05
Corona norvegese	226,870	226,870	226,75	226,870	226,75	226,87	226,800	226,870	226,870	226,87
Corona svedese	225,130	225,130	225,25	225,130	225 —	225,13	224,970	225,130	225,130	226,12
FIM	314,800	314,800	314,75	314,800	314,75	314,80	314,800	314,800	314,800	—
Escudo portoghese	10,930	10,930	10,95	10,930	11 —	10,93	10,985	10,930	10,930	10,93
Peseta spagnola	11,090	11,090	11,08	11,090	11,05	11,09	11,087	11,090	11,090	11,09

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1985

Dollaro USA	1797,050	Lira irlandese	2089,425	Scellino austriaco	96,052
Marco germanico	674,820	Corona danese	186,200	Corona norvegese	226,835
Franco francese	221,300	Dracma	11,531	Corona svedese	225,050
Fiorino olandese	598,795	E.C.U.	1491,850	FIM	314,800
Franco belga	33,302	Dollaro canadese	1310,600	Escudo portoghese	10,957
Lira sterlina	2537,250	Yen giapponese	8,330	Peseta spagnola	11,088
		Franco svizzero	821,950		

Media dei titoli del 15 ottobre 1985

Rendita 5 % 1935	55 —	Certificati di credito del Tesoro Ind.1- 1-1984/88	100,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,775	» » » » 1- 2-1984/88	100,725
» 6 % » » 1972-87	92,650	» » » » 1- 3-1984/88	100,600
» 9 % » » 1975-90	95,500	» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» 9 % » » 1976-91	92,600	» » » » 1- 5-1984/88	100,450
» 10 % » » 1977-92	92,550	» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,900	» » » » 1- 7-1983/88	102,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400	» » » » 1- 8-1983/88	102,650
Certificati di credito del Tesoro 14-1981/86 16 %	100,575	» » » » 1- 9-1983/88	102,700
» » » 16-1981/86 16 %	106,900	» » » » 1-10-1983/88	102,800
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,775	» » » » 1-11-1983/90	104,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,600	» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » EFIM 1-8-1988	103,550	» » » » 1- 1-1984/91	104,100
» » » » 1- 1-1982/86	100,200	» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1982/86	100,750	» » » » 1- 3-1984/91	102,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,700	» » » » 1- 4-1984/91	102,600
» » » » 1- 6-1982/86	100,950	» » » » 1- 5-1984/91	102,425
» » » » 1- 7-1982/86	100,950	» » » » 1- 6-1984/91	102,500
» » » » 1- 7-1983/86	100,300	» » » » 1- 7-1984/91	101,650
» » » » 1- 8-1982/86	101,150	» » » » 1- 8-1984/91	101,725
» » » » 1- 8-1983/86	100,200	» » » » 1- 9-1984/91	101,600
» » » » 1- 9-1982/86	101,250	» » » » 1-10-1984/91	101,600
» » » » 1- 9-1983/86	100,350	» » » » 1-11-1984/91	101,475
» » » » 1-10-1982/86	101,400	» » » » 1-12-1984/91	100,575
» » » » 1-10-1983/86	100,350	» » » » 1- 1-1992	100,050
» » » » 1-11-1982/86	101,275	Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,125
» » » » 1-12-1982/86	101,525	» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » » 1- 1-1983/87	101,875	» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,100
» » » » 1- 2-1983/87	102,100	» » » 13,50 % 1-10-1986	100,200
» » » » 1- 3-1983/87	102 —	» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,925
» » » » 1- 4-1983/87	102 —	» » » 12 % 1- 2-1988	97,875
» » » » 1- 5-1983/87	101,875	» » » 12 % 1- 3-1988	98 —
» » » » 1- 6-1983/87	101,975	» » » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
» » » » 1-11-1983/87	100,650	Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,150
» » » » 1-12-1983/87	100,850	» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,625
		» » » » 1983/90 11,50%	108,100
		» » » » 1984/91 11,25%	107,750
		» » » » 1984/92 10,50%	106,250

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al comunicato relativo al decreto ministeriale 17 giugno 1985, riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Giovanardi, sede di Milano. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 160 del 9 luglio 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 4864 della *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna, ove è scritto: « stabilimento di Casorezzo (Milano) », leggesi: « stabilimento di Corezzo (Milano) ».

(5966)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

**Quindicesima estrazione delle cartelle 7%
di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971**

Si notifica che alle ore 9 del giorno 11 novembre 1985 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quindicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate per il rimborso dal 1° gennaio 1986 n. 35 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per il capitale nominale complessivo di L. 35.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5995)

**Undicesima estrazione delle cartelle 9%
di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975**

Si notifica che alle ore 9 del 12 novembre 1985 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla undicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate per il rimborso dal 1° gennaio 1986 n. 33 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 33.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5996)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive per accrescere la partecipazione della flotta di bandiera ai traffici in importazione delle rinfuse solide. (Deliberazione 19 settembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera del 19 giugno 1984 con cui sono state approvate le « linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale »;

Considerato che il predetto documento programmatico prevede, tra le misure dirette a garantire l'unitarietà dell'intervento pubblico, l'adozione di « idonee iniziative intese a favorire l'utilizzazione del naviglio nazionale — a parità di costo per l'utente — per il trasporto di merci ritenute di pubblico interesse o comunque riguardanti enti pubblici o aziende a partecipazione statale » e l'impegno a sensibilizzare gli utenti dei servizi marittimi ad attivarsi affinché siano adottate, nella misura più ampia possibile, garanzie contrattuali finalizzate al predetto obiettivo;

Udita la relazione del Ministro della marina mercantile sull'evoluzione strutturale della flotta per il trasporto dei carichi secchi alla rinfusa e sulle nuove iniziative armatoriali che possono aggiungersi a quelle già avviate;

Considerato che l'attuale consistenza della flotta italiana per il trasporto di carichi secchi di massa (navi porta rinfusa e polivalenti) risulta superiore ai cinque milioni di tonnellate di portata e che essa è potenzialmente in grado di trasportare oltre la metà del volume complessivo delle importazioni di merci secche alla rinfusa;

Considerato che il predetto comparto della flotta, composto per oltre il 15% da navi di età superiore ai venti anni, accusa notevoli squilibri nella composizione strutturale per l'elevata presenza di unità aventi caratteristiche non ottimali — specie sotto il profilo dimensionale — in relazione alle nuove esigenze scaturenti dai mutamenti in corso nella domanda di trasporto;

Ritenuto che l'obiettivo del rinnovo qualitativo assume carattere prioritario rispetto allo sviluppo quantitativo della flotta che va, comunque, ugualmente perseguito per accrescere la partecipazione della flotta di bandiera ai traffici marittimi originati dal sistema produttivo nazionale;

Ritenuto che occorre intensificare le azioni intese ad accelerare il processo di rinnovo della flotta nazionale per accrescere il grado di concorrenzialità dell'intera industria marittima;

Considerato che, sulla base della prevedibile evoluzione delle importazioni di carichi secchi alla rinfusa, le forniture di carbone/vapore concorrono per quasi i due terzi all'aumento netto di circa dieci milioni di tonnellate previsto per la fine del decennio in corso;

Riconosciuto, pertanto, il ruolo fondamentale che gli enti pubblici e le imprese a partecipazione statale sono in grado di svolgere con la stipula dei contratti di trasporto per il perseguimento degli obiettivi di politica marittima come precisato nel predetto documento programmatico;

Delibera

di invitare gli enti pubblici e le imprese a partecipazione statale che importano materie prime a:

1) intensificare gli sforzi per affidare alla flotta di bandiera la quota più elevata possibile dei propri carichi in modo da assicurare una partecipazione della flotta italiana al totale dei traffici carboniferi e mineralieri non inferiore al 60%;

2) affidare una quota non inferiore alla metà delle forniture di cui al punto precedente alle società di navigazione che posseggono navi di recente costruzione o che siano impegnate in programmi di rinnovo, ricorrendo alla stipula di contratti pluriennali (della durata di cinque o dieci anni) che riflettano, nella misura del possibile, i costi industriali e l'andamento prospettico del mercato;

3) assicurare un'equa ripartizione dei carichi fra le società di navigazione in modo da tener conto anche degli interessi meridionali;

4) accrescere l'acquisizione di forniture con la clausola f.o.b.;

5) presentare al Ministro della marina mercantile — tramite le amministrazioni investite del potere di controllo e di indirizzo — una relazione semestrale sull'attività svolta in relazione alle presenti direttive.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(5970)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di coadiutore presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di coadiutore (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso il Politecnico di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino - Ufficio concorsi - Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prova scritta: ore 8,30 del 27 novembre 1985, presso la sede del Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, Torino;

prova pratica di dattilografia: a partire dal 28 novembre 1985 secondo il calendario che sarà affisso all'albo ufficiale del Politecnico di Torino. I locali presso i quali sarà tenuta la prova di dattilografia saranno resi noti ai candidati durante lo svolgimento della prova scritta;

colloquio: a partire dal 19 dicembre 1985, ore 9, secondo il calendario che sarà affisso all'albo ufficiale del Politecnico di Torino.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(6041)

Avviso di affissione all'albo dell'intendenza scolastica per la scuola delle località ladine di Bolzano, del bando di concorso ordinario, per esami e titoli, a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte statali delle località ladine.

Si porta a conoscenza che il bando di concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte statali delle località ladine è affisso all'albo dell'ufficio scolastico provinciale appreso indicato, munito degli estremi di registrazione presso la Corte dei conti:

intendenza scolastica per la scuola delle località ladine (Bolzano - via Amba Alagi, 10).

Il concorso ordinario è bandito per le sottoindicate classi di concorso e per i posti accanto ad esse indicate:

XXIV - Arte dell'intaglio e intarsio n. 1
XXV - Arte delle lacche e della doratura n. 1

Dalla data del presente avviso decorre, ai sensi dell'art. 4 del bando medesimo il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi da parte dei candidati.

Tale termine scade pertanto il 20 novembre 1985.

Si ricorda, infine, che l'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, concernente l'indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte statali con lingua di insegnamento diversa dalla lingua italiana, con annesso lo schema di bando e relativi allegati, è pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 annunciato in questa *Gazzetta Ufficiale*.

(5703)

Diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

Il calendario delle prove di esame dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1986. (Il bando di concorso ordinario è pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 annunciato in questa *Gazzetta Ufficiale*).

(5704)

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

Ruolo sanitario:

- un posto di aiuto di radiologia;
- un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
- un posto di dirigente sanitario responsabile del poliambulatorio;
- un posto di farmacista dirigente responsabile del servizio farmaceutico;
- un posto di capo sala;
- sette posti di assistente medico;
- cinque posti di infermiere professionale;
- tre posti di ostetrica;
- un posto di assistente sanitario;
- due posti di biologo collaboratore;
- un posto di veterinario collaboratore area funzionale sanità animali;
- un posto di veterinario collaboratore area funzionale igiene della produzione;
- cinque posti di tecnico di radiologia;
- quattro posti di tecnico di laboratorio di analisi;
- due posti di massofisioterapisti.

Ruolo tecnico:

- cinque posti di operatore tecnico (autista barelliere);
- due posti di agente tecnico (inserviente di pulizia).

Ruolo amministrativo:

- due posti di assistente amministrativo ragioniere;
- un posto di assistente amministrativo;
- cinque posti di commesso;
- quattro posti di coadiutore amministrativo;
- un posto di direttore amministrativo capo servizio - affari generali, affari legali;
- un posto di direttore amministrativo capo servizio - economato, provveditorato, servizi tecnici e gestione del patrimonio;
- un posto di direttore amministrativo capo servizio - programmazione finanziaria, bilancio e ragioneria;
- due posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Amantea (Cosenza).

(6046)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

- un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);
- un posto di dirigente sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base (a tempo pieno);
- un posto di primario ospedaliero di radiologia diagnostica (a tempo pieno);
- un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale (a tempo pieno);
- un posto di veterinario dirigente (area funzionale: sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali);
- un posto di direttore sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri (a tempo pieno);
- un posto di coadiutore sanitario di medicina preventiva ed igiene del lavoro (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Porretta Terme (Bologna),

(6000)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo pieno - area funzionale di chirurgia - disciplina: chirurgia generale;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo pieno - area funzionale di chirurgia - disciplina: anestesia e rianimazione;
- un posto di coadiutore sanitario a tempo pieno - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Bologna.

(6001)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

- un posto di primario ospedaliero di radioterapia (a tempo pieno);
- un posto di primario ospedaliero di chirurgia plastica (a tempo pieno);
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica (a tempo pieno);
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di pediatria (a tempo pieno);

sei posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale coordinatore - dietista;

un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario;

due posti di operatore professionale coordinatore - terapeuta della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(5867-5985)

REGIONE LOMBARDIA**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

RUOLO SANITARIO*Profilo professionale: psicologi:*

- un posto di psicologo coadiutore;
- un posto di psicologo collaboratore per il nucleo operativo delle tossicodipendenze.

Personale infermieristico - profilo professionale: operatore professionale di 1° categoria:

- un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione);
- ventitre posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

*Profilo professionale: medici:**A) area funzionale: medicina:*

un posto di primario ospedaliero a tempo definito, con disciplina in geriatria, per la divisione di lungodegenza riabilitativa;

un posto di primario ospedaliero a tempo pieno, con disciplina in dialisi, per il servizio autonomo di dialisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo pieno, con disciplina in anatomia ed istologia patologica, per l'omonimo servizio;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo pieno, con disciplina in malattie infettive, per la omonima sezione aggregata alla divisione ospedaliera di medicina I;

un posto di coadiutore sanitario a tempo pieno, con disciplina in pneumologia, per l'ex dispensario provinciale anti-tubercolare - attività nell'ambito del dipartimento d'emergenza;

un posto di assistente medico a tempo pieno - disciplina: radiologia diagnostica per il servizio ospedaliero di radiodiagnostica;

due posti di assistente medico a tempo pieno - disciplina: medicina generale - di cui uno per la divisione ospedaliera di lungodegenza riabilitativa e uno per il dipartimento d'emergenza;

un posto di assistente medico a tempo pieno - disciplina: pediatria - per la divisione ospedaliera di pediatria;

due posti di assistente medico a tempo pieno - disciplina: medicina generale - nell'ambito della medicina specialistica ospedaliera (dipartimento d'emergenza).

B) Area funzionale: chirurgia:

un posto di assistente medico a tempo pieno - disciplina: oculistica per la divisione ospedaliera di oculistica.

C) Area funzionale: prevenzione e sanità pubblica:

un posto di vice direttore sanitario a tempo pieno - disciplina: igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - per la direzione sanitaria ospedaliera;

un posto di assistente medico a tempo pieno - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica - per il servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

un posto di assistente medico a tempo pieno - disciplina: medicina del lavoro - per il servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

un posto di assistente medico a tempo pieno - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base - per l'assistenza sanitaria di base.

Profilo professionale: farmacisti:

un posto di farmacista dirigente.

RUOLO AMMINISTRATIVO**Profilo professionale: assistenti amministrativi:**

un posto di assistente amministrativo.

Profilo professionale: coadiutori amministrativi:

quattro posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

(6003)

REGIONE SARDEGNA**Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

tre posti di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

due posti di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (anestesia e rianimazione);

tre posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (laboratorio n. 2 - cardiologia n. 1);

diciotto posti nella posizione funzionale di operatore professionale di 1° categoria collaboratore: infermiere professionale;

un posto nella posizione funzionale di operatore professionale di 1° categoria collaboratore: tecnico di laboratorio;

un posto nella posizione funzionale di biologo collaboratore;

un posto nella posizione funzionale di psicologo collaboratore;

due posti nella posizione funzionale di operatore professionale di 1° categoria collaboratore: vigile sanitario;

cinque posti nella posizione funzionale di operatore professionale di 1° categoria collaboratore: tecnico di radiologia;

tre posti nella posizione funzionale di operatore professionale di 1° categoria coordinatore: ostetrica;

sei posti nella posizione funzionale di operatore professionale di 1° categoria collaboratore: vigilatrice d'infanzia;

cinque posti nella posizione funzionale di operatore professionale di 1° categoria coordinatore: capo sala;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico: cuoco;

due posti nella posizione funzionale di commesso;

quattro posti nella posizione funzionale di operatore professionale di 2° categoria: infermiere generico;

due posti nella posizione funzionale di operatore professionale di 2° categoria: puericultrice;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico: autista;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico: sarto;

due posti nella posizione funzionale di operatore tecnico: operatore C.E.;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico: muratore;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico: giardiniere;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico: aiuto cuoco;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico: disinfettore lavandaio;

tre posti nella posizione funzionale di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità sanitaria locale in Iglesias (Cagliari).

(6009)

REGIONE LIGURIA**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina servizio salute mentale - tossicodipendenti;

un posto di psicologo collaboratore;

due posti di educatore professionale, personale con funzioni di riabilitazione: operatore professionale di prima categoria collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Imperia.

(6007)

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

E' indetto concorso riservato, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

Ruolo sanitario - profilo professionale: medici:

un posto di vice direttore sanitario - igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

un posto di aiuto di oculistica;

due posti di aiuto di medicina nucleare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

(6008)

REGIONE VENETO**Concorso riservato a posti di aiuto presso l'unità sanitaria locale n. 19**

E' indetto concorso riservato agli assistenti medici della unità sanitaria locale n. 19 di Cittadella, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale del Veneto n. 50/83, a:

- un posto di aiuto di medicina generale;
- un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
- un posto di aiuto di neurologia;
- un posto di aiuto di lungodegenza;
- due posti di aiuto di cardiologia;
- un posto di aiuto di radiologia;
- un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
- un posto di aiuto di pronto soccorso;
- due posti di aiuto di tisiatria;
- un posto di aiuto di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cittadella (Padova).

(6010)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

- un posto di assistente medico del centro antidiabetico;
- un posto di assistente medico di cardiologia;
- un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
- un posto di assistente medico di radiologia;
- un posto di tecnico di radiologia medica - operatore professionale collaboratore;
- un posto di tecnico del centro trasfusionale - operatore professionale collaboratore;
- due posti di biologo collaboratore;
- due posti di assistente sociale collaboratore;
- due posti di collaboratore amministrativo;
- dieci posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

(6005)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

- tre posti di logopedista (operatore professionale collaboratore personale con funzioni di riabilitazione);
- due posti di ingegnere - ruolo professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - settore del personale dell'U.S.L. in Trieste.

(6011)

REGIONE TOSCANA**Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 5, a:

- un posto di primario di laboratorio analisi;
- un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di chirurgia (anestesia e rianimazione);
- un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
- un posto di collaboratore amministrativo;
- un posto di operatore professionale di 1ª categoria - coordinatore - ostetrica;
- due posti di operatore professionale di 2ª categoria - infermiere generico;
- due posti di agente tecnico di cucina;
- un posto di operatore tecnico di farmacia;
- un posto di operatore tecnico di lavanderia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale del presidio ospedaliero « S. Francesco » in Barga (Lucca).

(6012)

REGIONE MARCHE**Sospensione del termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20.**

Si rende noto che sono stati sospesi i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti in organico vacanti di questa unità sanitaria locale il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1985:

Distretti:

un posto di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Servizio psichiatria:

cinque posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Ospedale:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia-traumatologia.

(6004)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 246 del 18 ottobre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto in Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di commesso.

R E G I O N I

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 agosto 1985, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di Agrigento.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 34 del 10 agosto 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME PER IL QUARTIERE ORTIGIA DI SIRACUSA

Art. 1.

Il piano particolareggiato del quartiere denominato Ortigia, previsto dall'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, deve essere adottato definitivamente dal comune di Siracusa entro il 31 dicembre 1986.

Decorso infruttuosamente tale termine l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per l'adozione del piano ed alle successive incombenze fino all'approvazione dello stesso.

Art. 2.

Anche prima dell'adozione del piano particolareggiato il comune di Siracusa può intervenire direttamente o tramite i privati proprietari, previo parere vincolante della commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, per quanto previsto dal primo comma dell'art. 14 della medesima legge e nei limiti e per gli edifici dallo stesso indicati.

Art. 3.

Fino all'approvazione da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del piano particolareggiato possono essere consentiti per gli edifici di Ortigia gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Per i lavori previsti dalle lettere a) e b) occorre il parere vincolante della commissione di cui all'art. 13 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, qualora essi riguardino i prospetti o non si tratti di sostituire parti anche strutturali degli edifici.

Per i lavori previsti dalla lettera c) o quando si tratti di sostituire parti anche strutturali secondo le indicazioni della lettera b) occorre il parere vincolante della commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.

Previo parere vincolante della medesima commissione sono altresì consentiti gli interventi previsti dalla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, limitatamente ai complessi alberghieri, esistenti in Ortigia sempre che essi conservino la loro destinazione alberghiera.

Art. 4.

Le concessioni o le autorizzazioni relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono consentite nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e sono trasmesse a cura del comune ai progettisti incaricati del piano particolareggiato.

Art. 5.

I programmi biennali di intervento previsti dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, sono relativi ad iniziative poste a totale carico del comune o della Regione.

Art. 6.

Per l'attuazione del titolo primo della presente legge l'amministrazione comunale di Siracusa è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di due ingegneri, due architetti e due geometri

con la stipula di apposite convenzioni di durata non superiore ad un biennio e con retribuzioni che tengano conto della quantità delle pratiche espletate. Le convenzioni sono approvate con delibera del consiglio comunale.

Art. 7.

Il comune di Siracusa è autorizzato a corrispondere a ciascuno dei componenti della commissione prevista dall'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, gettoni di presenza ed eventualmente l'indennità di missione, pari a quelli spettanti per ogni seduta ai membri del consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.

Per l'attività svolta da ciascuna delle altre commissioni previste dalla medesima legge il comune liquiderà altresì ad ogni componente un gettone di presenza uguale a quello spettante al consigliere che partecipa al consiglio comunale.

Art. 8.

L'amministrazione comunale di Siracusa è autorizzata, su parere conforme della commissione edilizia di cui all'art. 13 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, a concedere contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati per le opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici, purché effettuate con materiali tradizionali, su presentazione dei relativi progetti.

Art. 9.

Gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, quando riguardino beni dello Stato, della Regione, del comune, della unità sanitaria locale o di enti pubblici ubicati in Ortigia, sono a totale carico dell'amministrazione comunale di Siracusa.

Art. 10.

L'amministrazione comunale di Siracusa è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del preventivo di spesa per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 su immobili privati fino ad un massimo di 20 milioni di lire.

Il predetto contributo è elevato al 50 per cento e fino ad un massimo di lire 25 milioni qualora il reddito familiare del richiedente, determinato con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, non superi i 12 milioni di lire annui.

Art. 11.

La differenza tra il contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente e la spesa occorrente fino ad un massimo di 50 milioni di lire può essere coperta con mutui agevolati concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio. Tali mutui agevolati sono assistiti dal contributo della Regione e sono erogati anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie relative agli istituti medesimi.

I contributi sono concessi dall'assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria a ridurre il tasso di interesse a carico dei singoli privati al 5 per cento.

I contributi sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuatanti di somme tali che gli interessi di pre-ammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal precedente comma.

Art. 12.

Per gli interventi edilizi previsti dall'art. 3 e per i quali non si richieda la concessione dei contributi di cui agli articoli 10 e 11 possono essere concesse le provvidenze di cui all'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, con le modalità di cui all'art. 21 della stessa legge.

Art. 13.

I mutui agevolati di cui all'art. 11 sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le erogazioni dei contributi regionali saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni relative all'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla medesima legge.

Art. 14.

Sono abrogati l'art. 14, ad eccezione del primo comma, e gli articoli 15 e 16 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.

Art. 15.

Le attività di cui agli articoli 2 e 3 sono sospese nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1.

Art. 16.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere al comune di Siracusa, per il finanziamento del fondo previsto dall'art. 12 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, un contributo di lire 34.000 milioni per il triennio 1985-87, di cui 2.000 milioni per l'esercizio in corso.

Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Sul predetto fondo graveranno i finanziamenti previsti dagli articoli 8, 9 e 10, nonchè le spese di espropriazione di aree ed edifici. Tali finanziamenti saranno erogati con le modalità previste dal predetto art. 12.

Art. 17.

Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987 il limite ventiquennale di impegno di spesa rispettivamente di lire 200 milioni, 700 milioni e 900 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 18.

Per le spese relative agli studi di cui all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, nonchè per quelle relative alla redazione del piano particolareggiato del centro storico di Ortigia, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad erogare al comune di Siracusa finanziamenti rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 1.000 milioni, gravanti quanto a lire 100 milioni e 400 milioni sull'esercizio finanziario in corso e quanto al resto sull'esercizio finanziario 1986.

Per far fronte agli oneri di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è altresì autorizzato ad erogare al comune di Siracusa la somma di lire 1.000 milioni di cui lire 100 milioni gravanti sull'esercizio in corso, 450 milioni sull'esercizio 1986 e 450 milioni sull'esercizio 1987.

Titolo II

NORME PER IL CENTRO STORICO DI AGRIGENTO

Art. 19.

Per le finalità dell'art. 20 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è ulteriormente autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per il triennio 1985-87, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

Per l'attuazione del sopracitato art. 20 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I della presente legge.

Art. 20.

All'onere di lire 4.800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.200 milioni, autorizzati dagli articoli 16, 17 e 19, con parte delle disponibilità del cap. 60751 e, quanto a lire 600 milioni, autorizzati dall'art. 18, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985.

Gli oneri autorizzati dalla presente legge e ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.74: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario: Programma opere pubbliche, difesa del suolo e interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell'ambiente e del territorio».

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 agosto 1985

NICOLOSI

SCIANGULA — PLACENTY

LEGGE 8 agosto 1985, n. 35.

Norme transitorie in materia di determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private e per il convenzionamento.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 34 del 10 agosto 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle norme dell'approvazione della legge regionale di determinazione dei requisiti tecnici per l'autorizzazione e il convenzionamento delle case di cura private il termine previsto dall'art. 44 del decreto ministeriale 5 agosto 1977 è prorogato al 31 dicembre 1986.

Sino all'approvazione della legge regionale di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1975.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 agosto 1985

NICOLOSI

SARDO INFIRRI

(4654)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1985, n. 50.

Modifica alla legge regionale 23 maggio 1980, n. 49: «Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione».

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 77 del 10 giugno 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 7 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

«Fino a quando non sarà approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, l'esenzione di cui al primo comma del presente articolo può essere estesa anche

agli impianti di distribuzione del metano e del G.P.L. operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possano delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva competenza».

Art. 2.

All'art. 9 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

«I comuni dotati di frazioni possono derogare alla prescrizione di cui al primo comma del presente articolo qualora la frazione disti dal capoluogo almeno km 5 (cinque). In tali casi, per la determinazione delle turnazioni festive si segue la procedura prevista dal precedente art. 8, comma terzo e sesto, a seconda che nella frazione risultino installati e funzionanti tre o due ovvero un solo impianto».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 12, della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio del servizio notturno occorre essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è triennale e può essere rinnovata».

I termini previsti dall'art. 12, comma terzo e quarto, della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, sono, rispettivamente, prorogati dal 31 dicembre 1980 al 31 dicembre 1986 e dal 1° gennaio 1981 al 1° gennaio 1987.

Art. 4.

All'art. 13, comma terzo, della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, l'avverbio «non» è sostituito con la particella «ne».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 15, della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Per essere autorizzati al servizio notturno per il triennio 1987-89 e per i trienni successivi occorre presentare domanda al presidente della giunta regionale, per il tramite dell'assessorato competente, entro il termine perentorio di dodici mesi prima dell'inizio del triennio. Per il primo triennio si ritengono valide anche le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Per l'anno 1986 e per quelli successivi le domande di cui al precedente comma sono presentate al comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, è sostituito dal seguente:

«I comuni, sulla base delle domande presentate dai concessionari e dai gestori, compatibilmente con le esigenze della utenza motorizzata e delle turnazioni festive, feriali e notturne, predispongono i turni di sospensione per ferie dell'attività degli impianti ubicati nei rispettivi territori».

Art. 8.

All'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, sono aggiunti i seguenti commi:

«A richiesta dei gestori, di intesa con i concessionari, i comuni possono, altresì, autorizzare deroghe, anche parziali, alla chiusura dell'intervallo pomeridiano ed al riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio alle stazioni di servizio ubicate su strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale invalicabile già realizzato, al di fuori dei centri abitati, aventi i seguenti requisiti:

- ampi piazzali di sosta;
- impianti di rifornimento, in numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi la possibilità di erogare benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a più automobili;
- servizi igienici;
- locale per il gestore;
- attrezzature di pronto intervento.

Limitatamente ai mesi di luglio e di agosto, caratterizzati da maggior afflusso turistico, è autorizzata la protrazione dell'orario di chiusura serale nel limite massimo di un'ora, nonché la sospensione del riposo pomeridiano del sabato».

Art. 9.

All'art. 24 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, sono aggiunti i seguenti commi:

«Le attività di somministrazione di servizi dell'utenza prevista dal precedente comma possono essere escluse dall'osservanza dell'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Le officine meccaniche, elettriche e di riparazione gomme, nonché gli impianti per il lavaggio automatico degli automezzi ubicati nell'area degli impianti, possono essere esclusi dall'osservanza del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio».

Art. 10.

All'art. 30 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

«I comuni sono, altresì, subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell'attività dell'impianto in caso di recidiva di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

(3856)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
- ◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
- ◇ **CASERTA**
Libreria GROCE
Piazza Dante
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFRANCO**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
- ◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA:**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERНИЯ**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
- ◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

- ◇ **PAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**CALABRIA**

- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi ai concorsi:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai <i>fascicoli ordinari</i> , agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tutti i tipi dei <i>supplementi ordinari</i> :		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli <i>supplementi ordinari</i> , relativi alle <i>leggi di bilancio</i> e ai <i>rendiconti dello Stato</i>	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai <i>supplementi ordinari</i> , esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	L.	500
	<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»			
	Abbonamento annuale	L.	39.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»			
	Abbonamento annuale	L.	21.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
<i>Invio giornaliero</i>	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
<i>Invio settimanale</i>	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85092149 - 85082221